



ISTITUTO COMPRESIVO MONTEPRANDONE  
Via Colle Gioioso, 2 - 63076 Monteprandone (AP)  
Tel. 0735 701476 - Fax 0735 701999  
e-mail: [apic82800g@istruzione.it](mailto:apic82800g@istruzione.it) PEC: [apic82800g@pec.istruzione.it](mailto:apic82800g@pec.istruzione.it)  
Codice Meccanografico: APIC82800G - C.F. 82002710448  
[www.icmonteprandone.gov.it](http://www.icmonteprandone.gov.it)



**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**  
**VISTO IL DPR 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Monteprandone;**

**EMANA**

il

**REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA DELLA SCUOLA**

**ART. 1**

*Funzioni*

1. L'Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli Studenti (D.P.R., modificato 235/2007). Le sue funzioni sono:
  - a) Prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
  - b) Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti;
  - c) Esaminare i ricorsi, presentati da chiunque ne abbia interesse, avverso i provvedimenti disciplinari di allontanamento dalla scuola e ne decide l'accoglimento o meno entro i successivi 10 giorni dalla presentazione del ricorso stesso.
2. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale data, la sanzione si ritiene confermata.

**ART. 2**

*Composizione*

1. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone di un docente designato dal Consiglio d'Istituto e due rappresentanti eletti dai genitori.

**ART. 3**

*Procedure di elezione*

1. Hanno titolo ad essere eletti i genitori degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo di Monteprandone, attraverso votazioni.
2. La lista dei candidati (unica) è presentata dagli interessati agli Uffici di Segreteria della Scuola almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. In mancanza di presentazione della lista, il Consiglio d'Istituto procede alla designazione dei due rappresentanti dei genitori, individuandoli al suo interno.
4. Tutti i candidati cui è stato attribuito almeno un voto di preferenza sono inseriti in una lista, ordinati in modo decrescente sulla base della somma di voti di preferenza riportati; in caso di parità di voti è data precedenza al candidato più anziano.
5. Sono eletti i primi due candidati della lista quali membri effettivi; i due a seguire sono eletti membri supplenti.
6. Il Dirigente Scolastico procede alla proclamazione degli eletti.

7. Gli eletti durano in carica per tre anni, fatta salva la scadenza anticipata del mandato per cessata frequenza scolastica del proprio figlio.
8. In caso di scadenza anticipata del mandato, si procede alla surroga del rappresentante, attingendo dalla lista di cui al comma 4, o, in mancanza di quest'ultima, attraverso designazione da parte del Consiglio d'Istituto, che lo individua al suo interno.

#### **ART. 4**

##### *Funzionamento*

1. Ai fini della validità delle deliberazioni dell'Organo di Garanzia deve essere presente almeno la metà più uno dei suoi membri.
2. L'astensione di qualcuno dei membri non influisce sul conteggio dei voti.

#### **ART. 5**

##### *Nomina di membri supplenti*

1. In caso di incompatibilità (docente che ha irrogato la sanzione, o genitore dell'alunno sanzionato membri dell'Organo di Garanzia), si procede alla nomina di un membro supplente della stessa componente (genitore o docente).

***Approvato con***

***delibera n° 4.i del 19.10.2018 dal Collegio docenti***

***delibera n°12 del 20.12.2018 dal Consiglio di Istituto***